

(N. 2172)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 3 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3160)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L' 8 OTTOBRE 1957

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500  
da parte della Zecca.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete d'argento da lire 500.

Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti, le caratteristiche ed il limite per il potere liberatorio delle monete di cui al precedente comma.

#### Art. 2.

A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni

ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui all'articolo 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente legge, avranno corso legale nonchè i termini per la cessazione del corso legale dei biglietti di banca di pari taglio e per la loro sostituzione.

Questi termini, anche in caso di ulteriori proroghe, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961.

I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito a' sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

## Art. 3.

L'importo, al netto di tutte le spese per la fabbricazione delle monete d'argento da lire 500 emesse, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

## Art. 4.

La facoltà di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico

dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unità.

Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonchè per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno assunti dalla Zecca a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1952, numero 67, si farà fronte nei modi e termini di cui al precedente articolo 3.

## Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.